



COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE E TRIBUTI
U.O. BILANCIO

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Via Roma, n.209 – 90133 PALERMO
Tel. 0917403601 – Fax 0917403699
Sito internet www.comune.palermo.it
ufficiobilancio@comune.palermo.it

Responsabile dell'U.O. Bilancio: Dott. Ernesto La Rocca
Responsabile di istruttoria: Dott.ssa Rossana Manzella

Al Sig. Segretario/Direttore Generale

Ai Sigg. Dirigenti

E p.c. Al Sig. Sindaco – c/o Ufficio di Gabinetto

Al Sig. Assessore al Bilancio

Al Collegio dei Revisori

OGGETTO: Quantificazione del rischio di soccombenza e accantonamento nel fondo rischi per il contenzioso– delibere della Corte dei Conti Regione Sicilia n.89/2021/PRSP dell'08/06/2021 e Regione Basilicata n.31/2021/PRSP del 19.04.2021.

Con riferimento a quanto indicato in oggetto, si pone all'attenzione la delibera n.89/2021/PRSP dell'08/06/2021 con la quale la Corte dei Conti della Regione Sicilia invita l'Ente di che trattasi a *“monitorare la situazione dei giudizi pendenti attraverso l'istituzione del “registro del contenzioso”, nell'ambito del quale deve essere quantificato il rischio di soccombenza in percentuale (%)”,previo coinvolgimento dei responsabili dei Servizi competenti e dei legali che curano il patrocinio per conto dell'Ente*”. Inoltre, invita *“ad accantonare nel medesimo fondo rischi la somma corrispondente all'importo complessivo del rischio di soccombenza che emergerà dalla predetta analitica ricognizione , rappresentando che non costituisce una corretta modalità gestionale (oltre che contabile) l'accantonamento dell'intero importo del petitum dei singoli giudizi, anche perché viene temporaneamente resa indisponibile una somma eccedente il rischio (ove correttamente quantificato), che potrebbe essere utilizzata per altre attività di interesse pubblico”*.

In merito, giova ricordare quanto indicato nella delibera n.31/2021/PRSP del 19.04.2021 emessa dal medesimo organo di controllo della Regione Basilicata, già segnalata nella nota della Ragioneria n. 653543 del 19.05.2021,

nella quale si “raccomanda di adeguare l’importo del fondo rischi con una motivata e puntuale analisi di ogni singola controversia classificando le passività potenziali secondo i seguenti principi (...):

- passività probabile, con indice di rischio almeno pari al 51%, che impone un accantonamento almeno pari a tale percentuale. Vi rientrano le ipotesi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi e i giudizi non ancora decisi ma per i quali l’avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza (cfr. documento OIC n. 31 e la definizione dello IAS 37, in base al quale l’evento è probabile quando si ritiene sia più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario);

- passività possibile che, in base al documento OIC n. 31, nonché dello IAS 37, è quella in relazione alla quale il fatto che l’evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il range di accantonamento oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione;

- passività da evento remoto, il cui indice di rischio è inferiore al 10%, con accantonamento previsto pari a zero.”

Il Ragioniere Generale
Dott. Bohuslav Basile